

ziaria del suo adempimento, ecc.; tante da rendere impossibile rappresentare tutte queste variabili in una definizione.

Dato che Hart ritiene che una definizione debba fornire un sinonimo del *definiendum*, egli conclude che questa sostituzione non può essere fatta per un termine tecnico giuridico, e pertanto che bisogna abbandonare questo tentativo definitorio e attenersi a una ricostruzione esplicativa, facendo ricorso ad una serie di eccezioni e di esempi contrari, e mostrando in quali casi il concetto può essere applicato, o meglio ancora quando può essere relativamente applicato. Cioè, sulle orme di Bentham, si deve enunciare una lunga serie di proposizioni relative a questi termini entro diversi contesti, per accertare quale sia la loro funzione.

Possiamo concordare con questa osservazione, ma è possibile anche sostenere che si può ricostruire un uso ricorrente dell'impiego di questi termini, e affermare che sono usati nei contesti giuridici con una funzione costante, tale da poter enunciare una regola (o regolarità) di uso. In altre parole, si può sostenere che è esagerato e non necessario pretendere che gli utenti del linguaggio giuridico ricorrano ad una lunga serie di enunciati ogni volta che vogliono riferirsi a questi termini tecnici, solo per un desiderio di analiticità.

Fra l'altro, di fatto, i giuristi sono capaci di intendere il nucleo comune minimo dell'uso di questi termini, e di fatto li impiegano nel senso di questo nucleo minimo di significato.

Ross ammette l'esistenza di questi usi ricorrenti di termini tecnici giuridici per far riferimento, con una espressione breve, alla pluralità delle condizioni antecedenti l'impiego di questi termini e alla pluralità di conseguenze giuridiche che a tali espressioni si collegano. Soltanto, egli fa notare che è una illusione credere che dietro questi termini ci sia un riferimento semantico. Questi termini sono da lui denominati « sistematici », appunto per far vedere che sono soltanto termini logici che servono come mezzo di presentazione per collegare una plu-



ralità disgiuntiva di fatti condizionanti a una pluralità congiuntiva di conseguenze giuridiche.

Negli altri miei lavori prima citati ho analizzato i presupposti logici di questa posizione; qui voglio solo mettere brevemente in risalto che Ross concepisce l'analisi delle prescrizioni come una proposizione secondo la quale si potrà asserire che in date circostanze seguiranno o non seguiranno determinate conseguenze. Questa funzione predittiva non è affatto l'unica che i termini del linguaggio giuridico possono assolvere; anzi, normalmente una prescrizione è usata per attribuire determinati diritti e doveri, indipendentemente dal calcolo probabilistico circa la loro effettiva realizzazione.

Non è poi vero che nell'uso di un termine tecnico giuridico si mettano su uno stesso livello tutti gli antecedenti e tutte le conseguenze. Un termine tecnico giuridico in base alla sua definizione mette sempre in risalto uno o più antecedenti o una o più conseguenze.

Per ottenere l'eliminazione dell'« essenzialità », Ross è andato molto lontano, negando ogni riferimento semantico ai termini tecnici giuridici.

È vero che essi non sono completamente riducibili a termini del linguaggio osservativo, ma non per questo si può dire che manchino di riferimento semantico e che la loro funzione sia soltanto logica; neppure « morbillo » o « watts » sono completamente riducibili a termini del linguaggio osservativo, ma non per questo sono privi di riferimento semantico. Questa mancata possibilità di completa riduzione a termini del linguaggio osservativo (o « cosale » come si usa dire in Italia) è caratteristica dei termini molto astratti, con una funzione di costrutti teorici.

Scarpelli, per queste ragioni, critica la posizione di Ross. Per comprendere sia pure sommariamente il suo atteggiamento bisogna tenere presenti due considerazioni:

a) La prima consiste nel fatto che per Scarpelli, il quale

ammette la distinzione di Hare fra il frastico e il neustico delle norme (rispettivamente la parte descrittiva e la parte prescrittiva), le norme servono per dare non giudizi descrittivi, ma giudizi prescrittivi. Solo che, a differenza di Hare, egli distingue, nel campo prescrittivo, fra giudizi di valore e giudizi di legalità, e conclude che un termine tecnico giuridico (qualificatore, secondo lui) serve ad affermare una conclusione normativa, e si riferisce sempre a sistemi di norme, indicando le condizioni secondo le quali è possibile l'impiego del termine.

b) La seconda considerazione si può enunciare nel modo seguente: i concetti tecnici giuridici (qualificatori) non sono suscettibili di definizioni dirette, che forniscano attraverso sinonimie una completa riduzione del termine definito al linguaggio cosale, e pertanto devono essere definiti attraverso una definizione condizionale del tipo « se --- allora ... », ragione per cui il *definiendum* non può essere totalmente eliminato. Questi termini hanno un riferimento semantico (cioè i fatti secondo i quali si può adoperare il termine), ma questo designato non è un fatto attuale, bensì una certa disponibilità (disposizione) di fatti futuri.

Questa teoria è, a mio avviso, la più convincente delle tre enunciate. Voglio mantenere, ciò nonostante, la divisione delle definizioni contenute nella legge in definizioni di termini tecnici giuridici e definizioni di termini non tecnici giuridici, non solo perché, ripeto, è una terminologia non nuova in questa materia ⁽²⁷⁾ ma anche per le tre seguenti ragioni.

La prima riguarda il modo in cui, di solito, queste definizioni sono usate nelle formulazioni legislative (in particolare in quelle italiane). La distinzione da me proposta mi sembra possa venire adoperata senza sforzo entro le leggi (come vedre-

(27) Vedi p. es. GIOVANNI TARELLO, *La semantica del neustico*, in « Scritti in memoria di Widar Cesarini Sforza », Milano, Giuffrè, 1968, p. 785.

mo subito); ha una maggiore semplicità, ed è forse più vicina al parlare comune dei legislatori, giuristi ed operatori.

La seconda si riferisce alla prima considerazione attribuita a Scarpelli, cioè alla considerazione che un termine tecnico giuridico serve ad affermare una conclusione normativa. Io preferisco sostenere la tesi secondo la quale le definizioni specificano solo il significato di un termine e le conclusioni normative possono venire dedotte solo attraverso l'impiego di enunciati normativi. Secondo me l'espressione « conclusione normativa » è sempre strettamente legata a caratterizzazioni normative, che sono parte degli enunciati normativi, non delle definizioni. Qui non c'è altro che una preferenza di tipo metodologico. Questa distinzione e questa differenza fra definizioni (pur se di termini tecnici giuridici) ed enunciati normativi, mi permettono di mantenere distinte le due classi e di fornire un criterio di riconoscimento più semplice da adoperare. Secondo me, da una definizione non si ottiene mai una conseguenza normativa. Si ottiene solo la specificazione di un termine. Una conseguenza normativa verrà solo attraverso gli enunciati normativi, attribuendo ai casi generici, pure costruiti con l'ausilio delle definizioni, la caratterizzazione deontica di permesso, o proibito, o facoltativo od obbligatorio.

Perciò non posso usare la caratteristica di « derivare conseguenze normative » per classificare una definizione legislativa.

Il fatto che le definizioni di termini tecnici giuridici facciano uso di espressioni come diritti e/o doveri, non è ancora sufficiente per derivarne « conseguenze giuridiche » se questa espressione è intesa come attribuzione di una caratterizzazione deontica di azioni umane possibili. Solo la presenza di un enunciato normativo può stabilire in quale senso il caso generico sarà considerato proibito, permesso, facoltativo od obbligatorio.

Insisto ancora: questa distinzione fra enunciati normativi e definizioni giova secondo me all'analisi della legge e alla descrizione della definizione, oggetto di questo saggio.

La terza ragione si rifà alla seconda considerazione attribuita a Scarpelli, vale a dire a quella secondo cui i termini giuridici non possono costituire un sinonimo del linguaggio cosale, e pertanto devono essere definiti attraverso una definizione condizionale del tipo « se --- allora ... ». Questa distinzione, devo dire, è basata su uno dei problemi più acuti e più discussi della filosofia logica del linguaggio, cioè il principio o criterio di verificabilità.

Qui devo fare un'altra digressione per mostrare, sempre sommariamente, quale sia il problema (o meglio: i problemi) che possono scaturire a questo proposito, e le ragioni per cui preferisco (se è in qualche modo possibile) evitare questa discussione.

Nella sua versione moderna, il problema del criterio di verificabilità si può far risalire al Circolo di Vienna, fondamentalmente a Schlik, Carnap e Neurath, che si opponevano all'uso di termini metafisici nella scienza. Si pensò allora di ridurre tutti i termini non formali di una teoria scientifica (cioè i termini non appartenenti alla struttura logica) a un linguaggio osservativo, che in Italia venne poi chiamato — non molto felicemente — « cosale », vale a dire relativo alle cose che potevano essere oggetto di esperienza attraverso i sensi (neppure parlare di linguaggio osservativo sembra felice, perché privilegia solo un senso: la vista).

Seguendo Mario Bunge ⁽²⁸⁾ notiamo che « il tema centrale consisteva nel ridurre i concetti scientifici in modo da ottenere una intensione o connotazione determinata, in altre parole ridurre al minimo la vaghezza intensionale, ed, anche, cercare di ottenere una riduzione della loro vaghezza estensionale (cioè poterli applicare in un modo sufficientemente inequivoco) ». Per poter ottenere tali risultati, si formularono quattro definizioni

⁽²⁸⁾ *La investigacion científica*, Sudamericana, Buenos Aires, 1970, pp. 178 e ss.

della validità dei concetti scientifici, che corrisposero ai quattro momenti temporalmente più notevoli della loro evoluzione storica, certamente con differenze fra l'uno e l'altro scienziato.

Def. 1 « un concetto non-formale intensionalmente ed estensionalmente preciso è valido se, e solo se, ha un correlato reale, ossia denota una classe di oggetti spazio-temporali ».

Questa prima tappa, caratterizzata da una grande preoccupazione di evitare di fare « metafisica », permette grandi progressi per zone limitate della fisica, ma ha una portata troppo angusta. La ricerca del « correlato reale » lascia fuori molti termini impiegati con successo nella scienza.

Seguì, perciò, la seconda tappa, rigidamente operazionistica, per influenza del Bridgman. Def. 2. « Un concetto non-formale intensionalmente ed estensionalmente preciso è valido se, e solo se, denota operazioni possibili di qualche classe ».

Queste operazioni potevano essere sempre controllate per mezzo dei sensi, e questa era la garanzia antimetafisica. Ciò nonostante la formula continuava ad essere molto stretta. Si pensò allora alla possibilità d'introdurre catene definitorie in modo da formulare la Def. 3 « Un concetto non-formale, intensionalmente ed estensionalmente preciso, è valido se, e solo se, denota proprietà osservabili ».

L'idea era di fare uso dei termini chiamati « teorici », cioè senza riferimento empirico che, però, potevano poi essere ridotti a osservabili. È forse il periodo più fertile e più lungo.

Per una scienza che si vuol basare sull'esperienza, per poter arrivare alle c.d. proprietà osservabili, uno dei presupposti più importanti è quello di poter distinguere con chiarezza gli enunciati analitici da quelli sintetici. In *Philosophical Foundations of Physics* ⁽²⁹⁾, Carnap osserva: « negli ultimi anni la teo-

⁽²⁹⁾ *An Introduction to the Philosophy of Science*, New York, 1966, pp. 260 ss.

ria che sostiene la possibilità di stabilire una chiara distinzione fra enunciati analitici e sintetici è stata energicamente combattuta da Quine, Morton White ed altri. In *Postulati di significanza* risposi a Quine dimostrando in modo formale che è possibile dare precisione a quella distinzione in un linguaggio osservativo artificiale, mediante il semplice espediente di aggiungere postulati A alle regole del linguaggio » (gli A-Postulati non dicono niente sul mondo, sono regole esprimenti relazioni significative). « E in *Significato e sinonimia nei linguaggi ordinari* indico come si può stabilire la distinzione, non già per un linguaggio artificiale, ma per uno ordinario, come l'inglese comune ».

Ciò nonostante le critiche a questo atteggiamento sono state molto forti: Quine, in *Two Dogmas of Empiricism*, mise sottosopra il concetto di sinonimia sottostante a quello di analiticità; Pap ha mostrato la difficoltà di ricostruire la « definizione adeguata », necessaria per lo stesso concetto di analiticità, in *Elements of Analytical Philosophy*. Lewis mostrò che l'implicazione (necessaria per le riduzioni) vuole essere qualcosa in più dell'implicazione materiale, ed elaborò la teoria dell'implicazione stretta, mostrando però che anche questa teoria porta a paradossi, come questo: tutti i termini equivalenti non si possono differenziare, essendo né più né meno che tutti i termini veri (o tutti i falsi) di uno stesso sistema. Finalmente Hempel, in *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science*, fece vedere l'irriducibilità dei termini teorici disposizionali e numerali.

Perciò si formulò la Def. 4 « Un concetto intensionalmente ed estensionalmente preciso è valido se, e solo se, è sistematico (vale a dire se si presenta in un sistema scientifico).

La controversia non è finita, ma ai fini di questo saggio non abbiamo bisogno di ulteriori riferimenti per mostrare un panorama dei dibattiti che formano la cornice del nostro lavoro ed una parte dei problemi che, per ora, voglio evitare.

Non voglio dire con questo che bisogna abbandonare il criterio di verificabilità, ma che occorre ridimensionarlo ⁽³⁰⁾.

Se si può prescindere da questa distinzione, penso che la complessità del tema e il mancato accordo al suo riguardo sia una buona ragione per farlo.

È per questo che preferisco parlare di definizioni di termini tecnici giuridici e definizioni di termini che non appartengono alla tecnica giuridica, lasciando un po' da parte il problema della loro verificabilità. Mi rendo conto della difficoltà implicita nel rimandare alla caratterizzazione di termini appartenenti alla teoria giuridica, ma ritengo questa distinzione più intuitiva, più vicina al lavoro quotidiano di tutti quelli che hanno a che fare col diritto.

La teoria da me esposta non evita la difficoltà pratica di determinare in ogni caso l'origine e la rappresentatività tecnica di un termine, ma questa è una difficoltà pratica che troveremo riguardo a qualsiasi criterio classificatorio, trattandosi di un criterio astratto. Pensare alla possibilità di dare una regola teoretica assolutamente infallibile e precisa per sapere in ogni caso risolvere i problemi concreti di riconoscimento che abbiamo sotto mano è, ripeto, prefiggersi un ideale irraggiungibile. Tutt'al più sarà possibile affinare il criterio per renderlo meno vago. Con le parole di Alchourron e Bulygin ⁽³¹⁾ « Senza dubbio l'*explicatum* — come ogni schema astratto — non riproduce tutti gli aspetti e sfumature del concetto che pretende di sostituire. Però ciò non implica che esista qualche aspetto della realtà (cioè dell'*explican-*

⁽³⁰⁾ In italiano esiste una vasta letteratura a questo proposito. Oltre ai lavori di Scarpelli, Bobbio, Conte, Tarello, Barone, Pasquinelli, Rossi-Landi, Antiseri, ecc. vedi due articoli di A. Meotti e Marco Mondadori, nella « Rivista di Filosofia », Torino, 1969, rispettivamente *L'eliminazione dei termini teorici*, p. 119 e ss., e *Teorie empiriche e significanza*, p. 289 e ss.

⁽³¹⁾ *Legal Systems* cit., p. 9.

dum) che sia in principio inaccessibile al metodo dell'astrazione. Un modello astratto non può riprodurre tutta la realtà, però non c'è nessun aspetto di questa che non possa essere riprodotto in qualche modello... D'altra parte, conviene ricordare che ogni conoscenza razionale richiede qualche grado di astrattezza e — come indica Martin — il metodo di ricostruzione razionale riflette un aspetto essenziale di ogni pensiero razionale ».

Un altro inconveniente relativo all'adozione di questa distinzione fra definizioni di termini appartenenti al linguaggio tecnico giuridico e definizioni di termini che non gli appartengono, è rappresentato dalla comunicabilità e reciproca influenza tra il linguaggio ordinario e il linguaggio tecnico. Si tratta di un fenomeno verificabile in tutte le scienze: un termine tecnico, nascendo da specifiche esigenze teoriche di formulazione di regole precise, serve a enunciare queste regole e il reticolato di relazioni che collegano il termine con altri termini tecnici. Ma una volta che le teorie sono diventate patrimonio comune, i termini tecnici vengono adoperati, più o meno consapevolmente da tutti. In questo modo anche il termine tecnico diventa patrimonio comune e finisce per entrare a far parte del linguaggio ordinario, sia con il suo primitivo significato, sia con l'aggiunta dei significati analogici che si sono formati intorno. Il linguaggio ordinario è un corpo vivo che si nutre anche dei termini tecnici. Si pensi, p. es., all'espressione « chilometri all'ora » che oggi è adoperata dalla ragazzina che sale sulla prima cinquecento, o al termine « temperatura » usato dalle casalinghe per sapere cosa debbono indossare (quando fa riferimento al freddo o al caldo nell'ambiente) o per misurare la febbre al figlio. Questa difficoltà non impedisce di riconoscere la funzione primariamente tecnica di simili termini e la precisione del loro significato quando sono usati in contesti scientifici.

Inoltre quelli che pensano che il linguaggio tecnico giuridico non nasce per caso, ma risponde sempre a una necessità di tipo sociale, credo debbano riflettere sulla causa motivante

del r
cons
Ci v
signi
magg
defin
E
in or
E
tive
tecnic
L
quant
giurid
espre
N
delle
dal c
fanali
....11)
durata
N
cati d
(App.
L
pianco
N
è fissa
cie di
Il
(App.
Va
termin
incluso

del ricorso alle definizioni. Non tutte le richieste sociali hanno conseguito una terminologia adeguata per il loro trattamento. Ci vuole uno sforzo per costruire una specificazione del loro significato all'interno di una teoria esplicativa, e molte volte (la maggior parte delle volte) questo avviene attraverso un'apposita definizione.

Finendo qui la digressione, vediamo ora gli esempi rilevanti in ordine al mio tentativo classificatorio:

Elencherò in primo luogo alcune definizioni legislative relative a termini che considero non appartenenti al linguaggio tecnico giuridico:

L'art. 2 del Codice della Strada (vedi App. I) fornisce una quantità di definizioni di termini non appartenenti alla tecnica giuridica, che servono, però, a specificare il significato di queste espressioni entro la citata legge.

Nella legge 5 maggio 1966 n. 276, Cap. I: art. 1: « Agli effetti delle presenti norme, salvo disposizioni in contrario risultanti dal contesto... ...10) La parola « visibile, quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara.11) L'espressione « suono breve » designa un suono di una durata di circa un secondo ».

Nel D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, si specificano i significati di alcuni termini, tra i quali « uva fresca » nel Cap. I, art. 1 (App. II).

L'art. 268 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, definisce « impianto elettrico a bassa ed alta tensione » (App. III).

Nel Codice Civile: art. 2 « Maggior età ... La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno ». art. 900 « Specie di finestre » (App. IV).

Il Codice della Navigazione, art. 743 definisce aeromobile (App. V).

Vale la pena di notare che fra le definizioni legislative di termini non appartenenti al linguaggio tecnico giuridico ne ho incluso alcune, come quella di « impianto elettrico ad alta e